


Reg. Pubblicazioni n. _____



copia

COMUNE DI PORTOFERRAIO
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 DEL 17/03/2008

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 02.04.2007 – MODIFICHE.

L'anno duemilaotto e in questo giorno diciassette del mese di Marzo alle ore 09:50 in Portoferraio, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, ha luogo in prima convocazione in seduta ordinaria l'adunanza del Consiglio Comunale, convocata dal Sindaco con avvisi in data 7/03/2008 prot. N. 8730, con la presenza dei seguenti componenti:

PERIA ROBERTO - Sindaco	P	ANDREOLI PAOLO	P
ZINI ANGELO	P	FORTI MASSIMO	A
ALESSI DANILO	P	FRANGIONI MASSIMO	P
MAROTTI NUNZIO	P	GIARDINI MARCELLO	P
MAZZEI ALESSANDRO	P	MARINI ROBERTO	A
GRAGNOLI ANDREA	P	CHIARI NOVARO	A
PALMIERI DANIELE	A	BERTUCCI ADALBERTO	A
FERRINI RICCARDO	P	FUOCHI GIULIANO	P
LUPI BENEDETTO	P	MELONI SIMONE	A
SCELZA FRANCESCO	P	NURRA RICCARDO	A
PELLEGRINI MANCUSI COSETTA	P		

Totale presenti	14
Totale assenti	07

E' presente, altresì, l'Assessore esterno Leo Lupi.

Partecipa il Segretario Generale del Comune di Portoferraio Dottor BERTOCCHI Stefano che redige il presente verbale, ed essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Roberto Peria nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Delibera n. 19 del 17/03/2008

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.22 DEL 02.04.2007 - MODIFICHE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che si rende opportuno modificare alcuni articoli del vigente regolamento per l'applicazione della tariffa di igiene ambientale introducendo precisazioni all'interno di norme che hanno creato difficoltà applicative e migliorando la qualità giuridica del documento;

Preso atto che dal punto di vista sostanziale le modifiche introdotte comportano la necessità di sostituire interamente il testo degli artt. 8 e 14, mentre vengono aggiunti commi all'art. 6 e all'art. 11, aggiunte parole di precisazione all'art. 15 e soppressi alcuni commi dell'art. 18;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio interessato, parere che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1) ed omesso quello di regolarità contabile data la natura dell'atto;

- Udita l'esposizione del Vice Sindaco;

Visto l'esito della votazione palese come di seguito riportata:

- Consiglieri presenti: 13 oltre il Sindaco (14)

- Consiglieri votanti: 12 oltre il Sindaco (13)

Voti favorevoli n. 13 (Sindaco - Zini - Alessi - Marotti - Mazzei - Gragnoli - Ferrini - Scelza - Pellegrini - Andreoli - Frangioni - Giardini - Fuochi)

Astenuti n. 1 (Lupi)

DELIBERA

- di approvare le modifiche al regolamento per l'applicazione della Tariffa di Igiene ambientale come di seguito indicate:

▪ **All'art.6** è aggiunto il seguente comma : "4. Per le utenze non domestiche la parte fissa è calcolata in riferimento all'ultima destinazione d'uso dell'immobile.

▪ **Il testo dell'art. 8** è sostituito dal seguente:

"1. La tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione patrimoniale. Essa decorre dal giorno di inizio dell'utenza. La cessazione dell'utenza nel corso dell'anno dà diritto alla cessazione dell'applicazione della tariffa a decorrere dal primo giorno successivo alla data indicata dall'utente sulla comunicazione di cessazione che deve essere effettuata entro 60 giorni dal fatto.

2. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione tariffaria non si protrae alle annualità successive:

quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;

in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tariffaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

3. Per le abitazioni l'occupazione e/o l'utilizzazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'articolo 6, comma 2, o con il collocamento di arredamento anche solo parziale. Per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da abitazione l'occupazione e/o l'utilizzazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi, la presenza dell'arredamento ed il concorso dell'esercizio dell'attività ivi svolta, provata attraverso l'esistenza di un'autorizzazione o licenza."

- **All'art.11** dopo il comma 4 è inserito il comma seguente: "5. Per le utenze domestiche composte unicamente da garages o cantine, non costituenti pertinenza di unità immobiliari già assoggettate alla tariffa si prescinde dalla qualifica di residente o meno del proprietario ed il numero degli occupanti è considerato pari ad uno.

- **Il testo dell'art..14** è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani negli appositi punti di raccolta, la quota variabile della tariffa da applicare è ridotta del 30% se la distanza rilevata fra i locali o le aree produttivi di rifiuti ed il più vicino punto di raccolta supera ml.500.

2. La quota variabile della tariffa è ridotta del 50% relativamente ai locali utilizzati dalle scuole pubbliche e private, scuole materne e asili nido, previo apposito programma di raccolta differenziata da concordare con il soggetto gestore e formalizzato in apposita convenzione.

3. Per le utenze domestiche possedute da residenti ed adibite ad abitazione principale, allorché sia praticato il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica su superficie non pavimentata nelle vicinanze della propria abitazione, comunque nell'ambito del raggio di 1 km di percorso stradale ed in uno spazio ben delimitato, è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 30%. Per coloro che praticino il compostaggio nella abitazioni dove non sono residenti la riduzione prevista è pari al 15% della quota variabile della tariffa. La pratica del compostaggio è verificata periodicamente dal gestore con le modalità ritenute dallo stesso più opportune.

4. Per le utenze domestiche nelle quali è presente un trita rifiuti o un dissipatore è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 30%. La presenza ed il funzionamento dell'apparecchio sono verificati periodicamente dal gestore con le modalità ritenute dallo stesso più opportune.

5. Gli utenti per i quali ricorrano i requisiti di cui ai due commi precedenti, al fine di conseguire i relativi benefici, devono presentare apposita istanza al gestore mediante la quale attestino entro il termine e con le modalità di cui all'art.19, che verranno praticate le attività di smaltimento in modo continuativo nell'anno di riferimento,

6. La presentazione della suddetta istanza implica accettazione dell'accesso presso l'utenza da parte degli incaricati del gestore del servizio, finalizzato a verificare il reale esercizio delle attività alternative di smaltimento dei rifiuti.
 7. In caso di rilevata insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, o qualora non sia consentito al gestore l'accesso all'utenza per la prescritta verifica, sarà recuperato l'importo oggetto di riduzione ed applicate le relative sanzioni.
 8. Una volta presentata, l'istanza vale finchè sussistano le condizioni dichiarate.
 9. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esoneri o riduzioni della tariffa.
 10. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio. Detta situazione deve essere rappresentata, al suo verificarsi, al gestore del servizio mediante trasmissione di formale atto di diffida.
 11. Per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero quantità di rifiuti assimilati è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati avviati al recupero stesso, da determinarsi a cura del Comune.
 12. L'utente interessato dovrà presentare istanza al gestore entro il 30 aprile di ciascun anno, allegando idonea documentazione comprensiva di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti relativa all'anno precedente. Tale riduzione, è cumulabile con quelle previste all'art. 13 e all'art. 15.
 15. Il gestore dovrà trasmettere al Comune le istanze pervenute proponendo le quote di abbattimento della tariffa che saranno oggetto di apposito atto deliberativo.
 13. Le riduzioni della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche, contenute nel presente articolo e nei precedenti, comunque potranno essere applicate sino al limite massimo dell'azzeramento della stessa parte variabile della tariffa.
 14. Le riduzioni previste per le utenze domestiche si applicano sul valore residuo della tariffa determinato applicando le riduzioni nel seguente ordine:
 - riduzione per esecuzione di compostaggio domestico (art. 14, comma 3);
 - distanza dal cassonetto superiore al limite di cui all'art. 14, comma 1;
 - uso di tritarifiuti o di dissipatore (art. 14 comma 4)".
- **All'art.15**, comma 1, lett.b) sono aggiunte le seguenti parole: "identificate all'art.10 nelle categorie 22/23/24 ."
 - **All'art.18**, comma 2 sono sopresse le seguenti parole: "e produrranno effetti dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si verifica la nuova occupazione".

Delibera n. 19 del 17/03/2008

Il comma successivo erroneamente indicato sub 2) diviene comma 3; gli ulteriori due commi sono soppressi.

Per effetto delle suddette modifiche il comma indicato come 4 diviene comma 5 e la numerazione dei successivi viene modificata di conseguenza.

Delibera n. 19 del 17/03/2008

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI
IGIENE AMBIENTALE APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO
COMUNALE N.22 DEL 02.04.2007 - MODIFICHE

PARERI EX ART. 49 T.U. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto riguarda la regolarità dell'atto si esprime:
parere favorevole

Portoferraio, 11/03/2008

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ARCH. SILVIA FONTANI

Delibera n. 19 del 17/03/2008

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Peria

Stefano Bertocchi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi:

dal _____ al _____ .

IL MESSO COMUNALE

Portoferraio, li _____

Copia	Data	Note	Copia	Data	Note
Albo					
Area 1					
Area 2					
Area 3					
Area 4					
Area 5					
Area 6					